



*Linee guida
per la tutela dei minori
e delle persone vulnerabili*

Catania, gennaio 2021

Il Signore ha indicato a Don Bosco i giovani, destinatari della sua missione. Chiamati alla medesima missione, ne avvertiamo l'estrema importanza: i giovani vivono un'età in cui fanno scelte di vita fondamentali che preparano l'avvenire della società e della Chiesa. Con Don Bosco riaffermiamo la preferenza per la «gioventù povera, abbandonata, pericolante», che ha maggior bisogno di essere amata ed evangelizzata, e lavoriamo specialmente nei luoghi di più grave povertà» (Costituzioni della Società di san Francesco di Sales, 26)

PREMESSA

Il bene del minore e dell'adulto vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare. Qualsiasi abuso sui fanciulli e sui più vulnerabili, è da considerare un vero delitto e, al tempo stesso, un peccato gravissimo. I Salesiani di Don Bosco che operano in Sicilia e Tunisia hanno a cuore il bene dei piccoli e dei giovani e, per questo, operano con determinazione per contrastare e prevenire il fenomeno dell'abuso di ogni genere su minori e persone vulnerabili.

Nelle Costituzioni della Società di san Francesco di Sales – più comunemente conosciute come la normativa che disciplina la missione e l'operato dei Salesiani – si apprende che detta Congregazione religiosa è stata fondata primariamente *“per contribuire alla salvezza della gioventù, questa porzione la più delicata e la più preziosa dell'umana società”* (C 1) e che i *“salesiani di Don Bosco (SDB), formano una comunità di battezzati che, docili alla voce dello Spirito, intendono realizzare in una specifica forma di vita religiosa il progetto apostolico del Fondatore: essere nella Chiesa segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri”* (C 2). La *“predilezione per i giovani”* è ribadita a C 14: *“per il loro bene offriamo generosamente tempo, doti e salute: ‘Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita’”*. Ancora: *“realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività e opere in cui ci è possibile promuovere l'educazione umana e cristiana dei giovani, come l'oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà”* (C 42).

In applicazione dei predetti principi, l'Ispettorica Salesiana Sicula (di seguito, “ISI”) annovera tra i propri obiettivi la tutela e la protezione del fanciullo e degli adulti vulnerabili e, pertanto, intende contribuire concretamente ed efficacemente nella difesa dell'integrità psicofisica e della libertà sessuale di queste categorie di soggetti deboli, primariamente offrendo loro ascolto, accoglienza, sostegno morale e conforto, in special modo in caso di difficoltà.

Poiché i fanciulli e gli adulti vulnerabili, a cagione della loro immaturità fisica e intellettuale ovvero peculiare fragilità, necessitano di una particolare protezione, l'ISI intende *prendersi cura* dei più piccoli e dei più indifesi, nell'accezione più ampia del termine, quale assoluta dedizione.

I. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ISPETTORIA SALESIANA SICULA

“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1Cor 12,26). *Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro*

impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.

(Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio, 20.08.2018)

1. Qualsiasi abuso sui fanciulli e sulle persone vulnerabili, oltre a essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se il colpevole è colui al quale erano stati affidati questi soggetti deboli nell'ambito ecclesiale, alla luce della fiducia che la collettività generalmente ripone in coloro che, per dichiarata vocazione, si sono presentati al servizio dei più indifesi all'interno della Chiesa.
2. Qualsiasi abuso o comportamento irrispettoso dei fanciulli e delle persone vulnerabili è una condotta contraria al Vangelo e ai valori della vita consacrata.
3. Ogni delitto sessuale commesso nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, specialmente se maturato in ambito ecclesiale, lede primariamente la libertà morale e l'integrità psicofisica della vittima, nonché l'intera comunità, minando il diritto di ciascun fedele di partecipare serenamente alle attività promosse dall'ISI e, soprattutto, il rapporto fiduciario nei confronti della Santa Chiesa.
4. Qualsiasi abuso o comportamento irrispettoso realizzato in ambito ecclesiale, infatti, compromette gravemente l'affidabilità nella Chiesa e, in particolare, nell'ISI, dedita per spirito vocazionale proprio alla cura dei più piccoli.
5. Per l'ISI il bene del minore e dell'adulto vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare. Dinanzi al sospetto del compimento di una condotta lesiva di questi preziosi beni, per l'ISI vi è una sola strada da percorrere per fare verità: quella della giustizia. A tal fine, l'ISI si prodiga in prima persona affinché la giustizia ecclesiastica, se lesa, sia debitamente riparata; affinché anche la giustizia civile, se lesa, sia altrettanto debitamente riparata, l'ISI intende fornire una significativa collaborazione all'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento di fatti e responsabilità.
6. L'ISI ripugna e contrasta ogni forma di abuso, comportamento inappropriato o, comunque, irrispettoso perpetrato da chiunque nei confronti di minori e adulti vulnerabili, e si impegna attivamente a prendersi cura di questi soggetti deboli, nella consapevolezza che ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la comunità è lesa, quantomeno per non essersi mostrata capace di difenderli.
7. L'ISI ripugna e contrasta qualsivoglia comportamento complice o di insabbiamento di questi gravi delitti. L'ISI ripugna altresì ogni comportamento teso ad aiutare l'accusato a eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche da essa effettuate, ovvero ogni omertoso silenzio serbato da coloro che sono formalmente chiamati a rendere la loro testimonianza.
8. L'ISI riconosce ogni vittima come persona gravemente ferita e, pertanto, nel pieno rispetto della dignità e della volontà di quest'ultima e dei suoi familiari (se minorenni), le assicura ascolto, accoglienza e accompagnamento.
9. L'ISI si impegna a garantire nei propri ambienti un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra i fedeli, in specie quelli più indifesi, e di serena partecipazione alle

attività proposte, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di ogni forma di abuso o condotta comunque irrispettosa. A tal fine, l'ISI seleziona con estrema prudenza coloro che chiedono di divenire membri della Società di san Francesco di Sales ovvero di collaborare, a qualsiasi titolo, con essa; l'ISI si impegna altresì a monitorare accuratamente la persistente idoneità vocazionale e comportamentale dei propri membri e collaboratori, a qualsiasi titolo.

10. La collettività ha il diritto a una informazione corrispondente alla verità. Nel caso di pendenza o conclusione di un procedimento, nel rispetto del carattere di segretezza tipico di alcune fasi dello stesso, dell'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché della volontà della parte lesa, l'ISI renderà alla collettività un'informazione corretta, chiara e completa.

11. L'ISI richiama e condivide le Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori (24.06.2019), e si ispira a esse nella formulazione del presente documento.

II. OPERATIVITÀ DELLE LINEE GUIDA

12. Al fine di prevenire e contrastare il triste fenomeno degli abusi ai danni dei più deboli, l'obiettivo di queste Linee Guida è offrire raccomandazioni di comportamento a tutti coloro che nelle comunità dell'ISI si trovano a intrattenere contatti, a qualsiasi titolo, con minori e adulti vulnerabili. In particolare, le Linee Guida si propongono di orientare l'utente nella delicata fase di trattazione di eventuali segnalazioni di condotte illecite ai danni di minori e adulti vulnerabili, nonché di promuovere e diffondere una efficace cultura della prevenzione nell'ISI.

13. Il presente documento non intende in alcun modo escludere o limitare il dovere morale di tutti di segnalare alla competente autorità dello Stato le notizie di reato inerenti a presunti fatti illeciti in danno di minori o adulti vulnerabili. Al contrario, le Linee Guida si propongono come uno strumento di tutela ulteriore rispetto alla normativa canonica e civile.

14. Le presenti Linee Guida saranno operative dal 1 gennaio 2021.

15. Si stabilisce il seguente iter procedurale in caso di segnalazione o accusa:

- Chiunque può presentare una segnalazione riguardo a un fatto vissuto o di cui sia stato testimone o di cui sia venuto a conoscenza.
- Tutto il personale è tenuto a comunicare immediatamente, al Superiore religioso o a colui che si ritiene abile ad accogliere la confidenza, qualsiasi segnalazione di abuso, anche nei casi in cui viene ricevuta in modo confidenziale oppure riguarda un membro del personale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni e coinvolge qualunque minore/persona vulnerabile.
- La mancata segnalazione di un sospetto di abuso costituisce una violazione al presente regolamento e può comportare l'adozione di misure disciplinari.
- Qualsiasi accusa o segnalazione di abuso deve essere gestita con empatia, tempestività, professionalità e riservatezza al fine di tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte.
- Quando si riceve una segnalazione, sempre restando fermi i vincoli posti a

tutela del sigillo sacramentale, la Commissione deve attenersi alle seguenti procedure:

- ✓ Accertare le informazioni iniziali:
 - mettere per iscritto la segnalazione e raccogliere tutta la documentazione relativa al caso;
 - incontrare il segnalante, assicurandogli la riservatezza e protezione dei dati, per cercare di ottenere con discrezione un supplemento di informazioni;
 - incontrare il segnalato e informarlo dell'accusa e della procedura avviata perché possa rispondere, senza rivelargli l'identità del segnalante. Informarlo altresì del suo diritto a ricevere una consulenza legale e che non è obbligato a rispondere o a fornire prove. Un verbale scritto dell'incontro dev'essere concordato con il segnalato, firmato e datato, e se ritenuto opportuno trasmesso alle autorità competenti.

- ✓ Condurre un'indagine interna:
 - aprire un fascicolo e raccogliere e valutare tutte le informazioni/testimonianze disponibili;
 - qualora si decida di non trasmettere la segnalazione alle autorità competenti, inviare al segnalante una dichiarazione scritta che esponga i motivi di tale decisione; è comunque fatto salvo il diritto del segnalante a rivolgersi autonomamente alle autorità competenti.

- ✓ Contattare le autorità competenti nel caso in cui la segnalazione dovesse riguardare una possibile violazione delle leggi nazionali o il minore/persona vulnerabile si trovasse nella condizione di immediato e grave rischio di danno.

- ✓ Procedere nei confronti del segnalato:
 - affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati possano essere reiterati.
 - i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste.
 - Qualora, verificata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto, sia ritenuto assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, il Superiore competente potrà deferire il caso direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. can.1 717 § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art.17).
 - qualora l'accusa risulti infondata, (caso di manifesta e comprovata infondatezza), il Superiore competente potrà emettere un decreto di archiviazione, conservando nell'archivio segreto la documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione.
 - i motivi saranno messi per iscritto nel fascicolo del segnalato e si farà tutto il possibile per ristabilire l'integrità della reputazione di quest'ultimo.

III. LA GRAVITÀ DELL'ABUSO SU MINORI E ADULTI VULNERABILI

16. Al presente non esiste una definizione condivisa universalmente del concetto di “abuso sessuale”, a cagione delle differenze culturali dei vari Paesi nel mondo e, conseguentemente, della normativa di ciascuno Stato in materia di delitti sessuali.

17. L’ISI richiama a riguardo la più ampia definizione proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale “*per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima*” (OMS, Rapporto mondiale su violenza e salute, 03.10.2002).

18. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, giudica i delitti più gravi commessi contro i costumi, tra i quali gli abusi sessuali commessi da chierici nei confronti di minori o coloro che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione (art. 1, § 1 *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* - 21.05.2010; di qui in poi, anche “*Normae de delictis*”).

19. Ai sensi del § 1 dell’art. 6 delle *Normae de delictis*, “*i delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento*”.

20. La Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco “*Vos Estis lux mundi*” (07.05.2019) precisa che i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo perseguiti consistono: “*i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche*” (art. 1, § 1, lett. a).

21. Il “*minore*” è la persona di età inferiore a diciotto anni.

22. Al minore la normativa canonica equipara la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. *Normae de delictis reservatis*, art. 6 § 1, 1°). La “*persona vulnerabile*” è la persona che si trova in uno stato di infermità, di deficienza fisica o psichica o di privazione della libertà personale tale da cagionare, anche solo occasionalmente, una limitazione della capacità di intendere o di volere o, comunque, di resistere all’offesa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1, § 2, b).

23. Ai sensi del § 2 dell’art. 6 delle *Normae de delictis*, “*il chierico che compie i delitti*

di cui al § 1 [indicati al precedente punto n. 19] sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione”. L’ordinamento canonico prevede che possano essere applicate nei confronti del chierico giudicato definitivamente colpevole del richiamato delitto di abuso sessuale due tipologie di pene: provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a limitare parzialmente o totalmente l’esercizio del ministero pubblico o l’attività pastorale, quantomeno escludendo la possibilità di intrattenere contatti con minori o persone vulnerabili; pene ecclesiastiche previste dal can. 1394, § 1 CIC (graduale punizione con privazioni, fino alla dimissione dall’Istituto e dallo stato clericale).

24. Per decreto extragiudiziale non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede, ai sensi dell’art. 21, § 2, 1° delle *Normae de delictis reservatis*, abbia previamente autorizzato in tal senso l’autorità ecclesiastica delegata tramite mandato. In carenza del suddetto mandato, a tal fine il Superiore dovrà rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, ai sensi dell’art. 21, § 2, 2°, ha il potere di deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi. In ogni momento l’accusato può presentare al Santo Padre la domanda per la dispensa dagli obblighi sacerdotali o religiosi.

IV. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

25. Nell’ISI è da tempo costituita, la Commissione “*De Gravioribus*”, un organo collegiale permanente avente quale principale obiettivo la prevenzione e il contrasto dei *delicta graviora*, ossia di quei delitti commessi da chierici considerati più gravi per l’ordinamento canonico, tra i quali i delitti sessuali nei confronti di minori o coloro che sono a essi equiparati, oltre che, più in generale, di qualsivoglia comportamento sessualmente inappropriato (ancorché non integrante un delitto per la legge canonica) ai danni di minori o adulti vulnerabili.

26. La suddetta commissione è presieduta dal Vicario Ispettoriale. Sono membri della suddetta Commissione professionisti, anche laici, che hanno maturato peculiari competenze legali, psicopedagogiche e pastorali.

27. In particolare, la suddetta Commissione ha il compito di:

- proporre alle autorità dell’ISI criteri di orientamento e di azione nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, anche attraverso la promozione di attività preventive di formazione e informazione, l’adozione di procedure e strumenti operativi;
- promuovere in tutti gli ambienti dell’ISI la diffusione della cultura della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- promuovere la sicurezza dei luoghi dell’ISI frequentati da minori o adulti vulnerabili;
- laddove richiesta dalle autorità dell’ISI, esaminare le segnalazioni pervenute a quest’ultima allo scopo di fornire un parere qualificato in merito e suggerimenti in ordine al modo di procedere, in conformità alle leggi dello Stato e alle leggi canoniche;

- laddove richiesta dalle autorità dell'ISI, offrire un parere circa l'idoneità alla vita religiosa e al ministero presbiterale in casi particolari;
- laddove richiesta dai membri e dai collaboratori dell'ISI, fornire pareri su come comportarsi dinanzi a casi concreti;
- monitorare l'idoneità delle presenti Linee Guida proponendo, se del caso, modifiche o integrazioni dinanzi all'evoluzione normativa e giurisprudenziale dello Stato, allo sviluppo della normativa canonica, e alle eventuali nuove esigenze che dovessero prospettarsi in futuro;
- assicurare l'osservanza delle presenti Linee Guida, delle relative procedure e di ogni strumento operativo di tutela di minori e adulti vulnerabili.

V. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

28. Tutti abbiamo il dovere morale di segnalare alle autorità competenti la conoscenza o anche solo il sospetto di casi di abuso o comportamenti irrispettosi presuntivamente serbati nei confronti di minori o adulti vulnerabili.

29. In consonanza con i principi e le disposizioni di questo documento, chiunque abbia notizia della presunta realizzazione nell'ambito dell'ISI di abusi o comportamenti irrispettosi nei confronti di minori o persone vulnerabili è dunque chiamato a segnalare prontamente all'autorità giudiziaria dello Stato e a quella ecclesiastica i fatti appresi, affinché ciascuna autorità possa compiere prontamente i passi di propria spettanza, a tutela dei predetti soggetti indifesi, per ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia ad opera del reo, se lesa.

30. La segnalazione presentata all'ISI non sostituisce in alcun modo la presentazione di una denuncia o querela alla autorità giudiziaria dello Stato. In particolare, qualora l'accusato di un delitto sessuale ai danni di minori o coloro che sono a essi equiparati sia un chierico, l'autorità ecclesiastica e quella giudiziaria dello Stato – pur animate dal medesimo obiettivo di accertare fatti e responsabilità affinché la giustizia, se lesa, sia riparata – sono ciascuna indipendente e autonoma nella propria sfera di competenza e secondo le rispettive leggi. Per questo motivo, l'ISI informerà sempre tempestivamente l'autore della segnalazione, la persona che si dichiara lesa (se maggiorenne e se capace di autodeterminarsi), i genitori o il tutore del minore o dell'adulto vulnerabile presuntivamente offeso che, oltre alla giustizia ecclesiastica, hanno la facoltà di adire (qualora non lo avessero già fatto) anche quella giudiziaria dello Stato, perché il procedimento canonico è indipendente e autonomo rispetto a quello dello Stato e non intende in alcun modo sostituirsi a esso.

31. I soggetti interessati possono segnalare all'ISI in forma scritta non anonima – all'indirizzo di posta elettronica: vicario@sdbsicilia.org – ovvero in forma orale all'Ispettore o a un delegato di quest'ultimo ogni comportamento illecito presuntivamente realizzato negli ambienti dell'ISI nei confronti di minori o adulti vulnerabili.

32. Non si accetteranno segnalazioni anonime, voci o delazioni di cui la persona segnalante non si assuma la responsabilità mediante la redazione di un resoconto sottoscritto, salvi casi di imminente e concreto pericolo per il minore o per la persona vulnerabile.

33. Le segnalazioni presentate all'ISI in buona fede non potranno mai essere causa di

ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche qualora al termine del procedimento le stesse dovessero risultare infondate. L'ISI assicura ascolto, accoglienza e, se del caso, accompagnamento, agli autori delle segnalazioni di cui sopra, ancorché diversi dalle persone indicate come vittime.

34. In un'ottica di leale e sincera cooperazione, l'ISI richiede di astenersi dal presentare segnalazioni false. Le false accuse, specialmente quelle avanzate al mero scopo di denigrare l'accusato, sono infatti gravemente lesive della dignità e della buona fama della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale; esse integrano un illecito e, in quanto tale, oltre alle azioni esperibili avanti all'autorità giudiziaria dello Stato, possono essere punite con una congrua pena, non esclusa la censura (cfr. cann. 1390 § 2 e 1452 CCEO). Colui che è stato falsamente accusato ha il diritto di ottenere tutela e immediato ripristino della propria dignità.

35. Salvo nel caso previsto dai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un membro dell'ISI o chiunque operi, a qualsiasi titolo, per conto della stessa, abbia notizia o fondati motivi per reputare che nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile sia stato commesso un abuso sessuale o altro comportamento lesivo, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto al Superiore Provinciale dell'ISI, denominato Ispettore, ovvero alla Commissione *De Gravioribus*, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno ogni più opportuno intervento a tutela del fanciullo e dell'adulto vulnerabile. Questa segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio, né potrà mai dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1).

36. Qualora l'accusato sia un laico che operi, a qualsiasi titolo, in nome e per conto dell'ISI, sentita la Commissione *De Gravioribus*, le autorità dell'ISI si atterranno alle norme civili e canoniche in materia, riservandosi di applicare ogni provvedimento cautelare in loro potere per assicurare tutela ai più indifesi; qualora l'accusato sia un aspirante alla vita religiosa (ed eventualmente sacerdotale) e, dunque, un soggetto che sia stato ammesso al prenoviziato o ad altre successive fasi, ma che non sia ancora stato ordinato chierico, fermo restando quanto sopra, ISI effettuerà ogni accertamento in merito al fine di verificare la persistenza dei requisiti vocazionali del predetto; qualora, invece, l'accusato sia un chierico o un professore perpetuo, l'Ispettore, accertata la propria competenza, valuterà la sussistenza di elementi per avviare l'indagine previa ai sensi del can. 1717 CIC, secondo la specifica procedura delineata nel prosieguo.

37. Salvo che la segnalazione riguardi Vescovi o coloro che sono ad essi equiparati (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 6), l'Ispettore dell'ISI è competente in ordine ai delitti sessuali presuntivamente commessi ai danni di minori o di coloro che sono a essi equiparati da un chierico o da un professore perpetuo incardinato nell'ISI. Qualora l'Ispettore dell'ISI apprenda notizie di delitti presuntivamente commessi da chierici non incardinati nell'ISI, le trasmetta tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario o al Superiore proprio della persona segnalata, i quali procederanno a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).

38. I Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate (cfr. la Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Sommo Pontefice Francesco, *Come una madre amorevole* - 04.06.2016).

Le segnalazioni a carico dei Vescovi o di coloro che sono ad essi equiparati aventi a oggetto presunti abusi sessuali commessi su minori o persone vulnerabili ovvero condotte assertivamente tenute dai medesimi non conformi alla normativa vigente riguardo a indagini in materia andranno trattate secondo le disposizioni della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi*.

39. Tutti i membri dell'ISI e i soggetti che operino, a qualsiasi titolo, per conto della stessa e che rivestono la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza della mansione concretamente svolta nell'ISI, se nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile d'ufficio ai sensi della legge dello Stato, devono farne denuncia per iscritto alla autorità giudiziaria dello Stato o ad Autorità che a questa abbia obbligo di riferire e denunciare o con atto inviato o consegnato all'Autorità Giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo alla competente autorità giudiziaria dello Stato.

Nel caso specifico di un docente che opera nelle scuole della ISI, che nel corso o a cagione del suo incarico, abbia notizia di un fatto di reato di tal genere, ottempera all'obbligo di denuncia anche inviando prontamente - e per iscritto - al Dirigente Scolastico che, a sua volta, ha obbligo di inviare/comunicare quanto ricevuto alla Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

40. Per quanto possibile, la segnalazione deve contenere elementi precisi riguardo al nome dell'accusato, della presunta vittima (o delle presunte vittime), delle persone informate; al tempo, al luogo e alla eventuale frequenza della condotta assertivamente illecita; alla supposta dinamica dei fatti la fonte della notizia dell'illecito (confidenza, notizia de relato, testimonianza diretta o altro); nonché ogni altra circostanza che possa essere utile per assicurare un'accurata valutazione (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).

41. L'ISI assicura che le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).

42. Per garantire la più ampia trasparenza dell'attività espletata, l'ISI documenterà ogni colloquio mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.

43. L'autore della segnalazione, chi dichiara di essere vittima, i genitori o i tutori di quest'ultimo saranno ascoltati e accolti in ambienti accessibili, protetti e riservati.

44. All'autore della segnalazione, a coloro che si dichiarano vittime, ai loro genitori o tutori e a tutti i testimoni non potrà mai essere imposto dall'ISI alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto delle informazioni da essi rese all'autorità ecclesiastica (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3).

45. Qualora l'autore della segnalazione richieda che la sua identità non venga resa nota all'accusato, tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del predetto non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato.

46. L'accusato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

47. L'Ispettore dell'ISI, quando abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori o di coloro a essi equiparati ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve procedere immediatamente a espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui ai cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO (cfr. anche *Normae de delictis reservatis*, art. 17), relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis*; se reputato dallo stesso giusto e opportuno, potrà affidare il relativo incarico a persona idonea di provata prudenza ed esperienza; avrà cura che la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte siano tutelate. Questa prima valutazione potrà essere affidata alla Commissione *De Gravioribus*.

48. Qualora la segnalazione riguardante un chierico o un professo perpetuo sia indirizzata direttamente alla Commissione *De Gravioribus*, quest'ultima deve tempestivamente informare l'Ispettore, il Vescovo o il Superiore competente, perché proceda all'indagine previa prevista dalle procedure canoniche.

49. In ogni caso restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.

50. È decisione discrezionale dell'Ispettore, debitamente considerato il singolo caso in esame, decidere se informare o meno il chierico o il professo perpetuo delle accuse e applicare nei confronti di quest'ultimo tutti i provvedimenti cautelari necessari per evitare il rischio della reiterazione dei fatti delittuosi ipotizzati a suo carico. Sono tuttavia sempre prioritari la sicurezza e la tutela del minore. A tal fine, ferma la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva, per evitare il rischio della reiterazione dei delitti, prevenire il sorgere di scandali, tutelare la libertà dei testimoni e, pertanto, assicurare che la giustizia compia il suo corso in modo trasparente e al riparo da pressioni, l'Ispettore può limitare all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale, sospenderlo da un ufficio o da un compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo (cfr. cann. 1722 CIC e 1473 CCEO e art. 19 *Normae de delictis reservatis*).

51. I provvedimenti di cui sopra hanno natura cautelare, pertanto, venuta meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale canonico.

52. Dinanzi al concreto e attuale pericolo di reiterazione dei delitti contestati, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo all'esigenza di tutelare la buona fama e la riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabili.

53. Stimata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto e reputato assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, l'Ispettore potrà richiedere al Rettor Maggiore (Superiore Generale della Società di san Francesco di Sales) di deferire il caso direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 17).

54. Nel caso di manifesta e comprovata infondatezza della accusa, l'Ispettore escluderà motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto ed emetterà un decreto di archiviazione, conservando tutti gli atti e gli elementi acquisiti al fine di poter attestare,

qualora necessario, quanto svolto e i motivi della decisione.

55. Nell'ipotesi in cui, constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'Ispettore non reputi assolutamente superflua l'indagine previa, dovrà indagare con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità. In particolare, dovranno essere indagate precisamente le modalità di esecuzione, il numero, la frequenza, il tempo e il luogo dei presunti fatti; le generalità e l'età della vittima; il danno assertivamente arrecato; il rapporto sussistente tra l'indagato e la parte lesa; l'eventuale commistione con il foro sacramentale; gli eventuali altri illeciti connessi, quand'anche non annoverabili tra i *delicta graviora*. Durante l'indagine potranno essere acquisiti documenti, informazioni, testimonianze e ogni altro elemento probatorio pertinente e rilevante, anche rogando il Superiore o il Vescovo di altre comunità o diocesi ove l'indagato abbia dimorato o esercitato il ministero o attività pastorale, anche solo occasionalmente; nel caso in cui sia (o sia stato) pendente un procedimento avanti all'autorità giudiziaria dello Stato in relazione ai medesimi fatti ovvero a fatti della stessa specie, previa autorizzazione di quest'ultima autorità, si procederà alla acquisizione di tutti gli atti acquisiti e formati in sede civile.

56. L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso o dai suoi rappresentanti legali. Anche e soprattutto in tale fase è prioritario il benessere del minore.

57. Ogni attività espletata deve essere puntualmente e integralmente documentata. In particolare, la testimonianza di tutte le persone informate sui fatti e l'interrogatorio dell'indagato sono documentati in verbali riassuntivi sottoscritti dagli intervenuti; potrà essere altresì disposta la video registrazione o l'audio registrazione dell'intera audizione, qualora peculiari esigenze di trasparenza e completezza lo richiedano. Tutti gli atti e gli elementi probatori acquisiti sono riservatamente conservati nell'archivio segreto dell'ISI, ai sensi dei cann. 1719 CIC e 1470 CCEO.

58. Terminata l'indagine, il Delegato all'indagine previa espone al Consiglio Ispettorale le conclusioni alle quali è giunto, esponendo le motivazioni a fondamento del proprio convincimento; l'Ispettore sottopone al voto, distinto e per scrutinio segreto, la propria posizione come esposta nella relazione *De rei Veritate*. Le riflessioni e le decisioni del Consiglio Ispettorale sono verbalizzate a cura del Segretario Ispettorale.

59. In esito alla fase di spettanza dell'ISI, quest'ultima trasmette l'integrale fascicolo al Superiore Maggiore della Società di san Francesco di Sales, denominato Rettor Maggiore, per le valutazioni di competenza di quest'ultimo e del Consiglio Generale; il Rettor Maggiore, esaurita la fase di spettanza della Società di San Francesco di Sales, rende nota l'indagine previa alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

60. Qualora l'azione penale sia evidentemente prescritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 *Normae de delictis reservatis*, l'Ispettore dell'ISI può sempre applicare provvedimenti a tutela dei più deboli, sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede.

VI. LA CURA DELLA VITTIMA

61. L'ISI riconosce la vittima come persona gravemente ferita nel fisico, nella psiche e nell'anima. Soprattutto quando commesso in ambito ecclesiale, l'abuso rischia di ledere permanentemente l'affidamento nella Chiesa e la fede in Dio.

62. L'ISI intende prendersi cura delle vittime di abusi e comportamenti irrispettosi commessi in ambito ecclesiale e, pertanto, garantire loro ascolto, accoglienza e accompagnamento, nonché – nel rispetto della loro volontà, di quella dei loro familiari ed eventuali tutori – la promozione di percorsi di riconciliazione con il reo. In particolare, l'ISI intende offrire alle vittime e ai loro familiari sostegno psicologico e spirituale.

63. Ogni forma di sostegno alle vittime da parte di ISI sarà precisamente documentata, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, e in modo che essa non potrà mai essere interpretata quale mezzo per tacitare le stesse vittime; il sostegno offerto alle vittime rappresenta, infatti, uno strumento finalizzato unicamente alla attenuazione delle ferite loro inferte e concretamente fornito solo se da esse liberamente accettato e reputato idoneo per la loro salute.

64. L'ISI assicura altresì ascolto, accompagnamento e vicinanza alle comunità a qualsiasi titolo coinvolte nel triste fenomeno delle offese ai più deboli.

VII. L'ACCOMPAGNAMENTO DEI COLPEVOLI

65. La responsabilità nel commettere un abuso o altro comportamento illecito o, comunque, irrispettoso, è personale. La condanna definitiva impone al colpevole una giusta pena e la riparazione integrale del danno cagionato.

66. Al reo di condotte abusive o, comunque, irrispettose del minore e dell'adulto vulnerabile – anche se dimesso dallo stato clericale e/o dalla Società di san Francesco di Sales – è offerta la possibilità di intraprendere un percorso trattamentale individualizzato di rieducazione, anche sotto il profilo psicologico e spirituale, affinché egli possa comprendere la gravità del male inferto, le cause all'origine della propria condotta deviante e, conseguentemente, emendarsi. In questa prospettiva riparatoria, l'ISI promuove la richiesta di perdono da parte del reo e la riconciliazione con la vittima, debitamente considerata la volontà in tal senso di quest'ultima e, in ogni caso, sempre alla luce del prevalente interesse della personalità del minore e dell'adulto vulnerabile offeso.

VIII. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI

67. L'abuso sessuale, oltre a essere un delitto canonico e un gravissimo peccato, integra un delitto previsto e punito dall'autorità civile degli Stati in cui l'ISI opera.

68. La giustizia civile e quella canonica sono animate dalla medesima volontà di ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia, se lesa. Per questo motivo, nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, l'ISI intende fornire una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

69. Come prescritto nella Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici (03.05.2011) in materia di cooperazione con le autorità civili, *“l'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche”*.

70. La denuncia all'autorità giudiziaria dello Stato è l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un reato perseguibile d'ufficio al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

71. Secondo l'ordinamento dello Stato italiano, l'autorità ecclesiastica non ha l'obbligo giuridico di denunciare le notizie ricevute di presunti abusi su minori o adulti vulnerabili, perché non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio. Solo l'esercizio di una funzione pubblica o di un servizio pubblico (come, a mero titolo esemplificativo, la docenza a minori) da parte dell'autorità ecclesiastica, determina in capo a quest'ultima l'obbligo di denunciare le notizie di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o, in ogni caso, a riferirne a chi ha l'obbligo di denunciare all'Autorità competente.

72. Poiché la sola strada da percorrere per fare verità è quella della giustizia, l'ISI invita coloro che si dichiarano feriti in ambito ecclesiale ad adire la giustizia canonica e li informa che possono adire anche quella dell'autorità giudiziaria dello Stato.

73. A tal fine, dinanzi alla presunta commissione in ambito ecclesiale di un abuso sessuale nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, al momento della ricezione della segnalazione, l'ISI informerà l'autore di quest'ultima, la parte lesa (se maggiorenne e capace di autodeterminarsi) e i genitori o il tutore legale della asserita vittima (se minorenni o limitati, parzialmente o totalmente, della capacità di intendere o di volere) che quanto sarà dichiarato all'autorità ecclesiastica potrà essere presentato dall'ISI in forma di esposto alla competente autorità giudiziaria dello Stato, perché anche quest'ultima provveda ad accertare fatti e responsabilità ai sensi della legge statale.

74. L'ISI presenterà un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato allorché nel procedimento canonico sia accertata la sussistenza del *fumus delicti* ovvero il ricorso alla giustizia statale e alle autorità a essa connesse (come il Tribunale per i minorenni)

sia comunque reputata un'azione nel prioritario ed esclusivo interesse del soggetto debole.

75. L'ISI non procederà alla presentazione di un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato se la parte lesa (solo se nel frattempo divenuta maggiorenne e capace di autodeterminarsi), i genitori o i tutori di quest'ultima manifesteranno espressamente il loro dissenso a tale azione. È in ogni caso sempre fatto salvo il preminente interesse del minore e dell'adulto vulnerabile e quanto imposto dall'art. 70 delle presenti linee guida.

76. Nel caso in cui l'Ispettore abbia notizia, almeno probabile, di un delitto sessuale presuntivamente commesso da un chierico o da un professo perpetuo incardinato nell'ISI ai danni di un minore o di soggetto a costui equiparato, in ossequio alla normativa canonica, dovrà avviare l'indagine previa e applicare, se del caso, provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato, quand'anche non risulti pendente un procedimento penale da parte dello Stato in ordine ai medesimi fatti.

77. Allorquando, invece, l'Ispettore abbia notizia, almeno probabile, di un delitto sessuale presuntivamente commesso da un chierico o da un professo perpetuo incardinato nell'ISI ai danni di un minore o di soggetto a costui equiparato, in relazione al quale sia già pendente un procedimento avanti all'ordinamento dello Stato, sarà significativa la cooperazione dell'Ispettore o di altra autorità di ISI con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile. Applicate le misure cautelari canoniche ritenute eventualmente necessarie e indifferibili per la tutela dei soggetti deboli, per evitare il rischio di inutili sovrapposizioni di attività investigative in ordine ai medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità dell'ISI potrà ordinare la temporanea sospensione dell'indagine previa.

78. In caso di pendenza di un procedimento avanti allo Stato, al termine delle indagini preliminari da parte dell'organo inquirente, l'ISI potrà richiedere alla procedente autorità dello Stato di essere formalmente autorizzata a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine. Qualora tale autorizzazione sia concessa a fronte del legittimo interesse dell'ISI di espletare la procedura di propria spettanza in relazione ai medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità dell'ISI potrà utilizzare detti atti nel discernimento della delicata causa, senza che tale circostanza gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.

IX. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

79. La comunità di credenti ha diritto a essere correttamente informata riguardo alle attività dell'ISI a tutela dei fanciulli e degli adulti vulnerabili. A tal fine, l'ISI provvede attraverso il proprio sito, nella sezione dedicata alla materia, facilmente identificabile e raggiungibile.

80. Nel caso di pendenza o conclusione di un procedimento – prudentemente ponderati la pretesa informativa della comunità ecclesiale con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi procedurali, l'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché la volontà della parte lesa – senza ritardo o inspiegabili silenzi l'ISI renderà alla collettività un'informazione corrispondente alla realtà, eventualmente rappresentando le ragioni del temporaneo riserbo, in modo tale da non

ingenerare il dubbio che il silenzio possa costituire mezzo per occultare accuse, fatti o eventuali responsabilità.

81. Al fine di garantire un'informazione chiara, corretta e univoca, l'ISI intende adempiere alla funzione informativa mediante comunicati ufficiali pubblicati sul proprio sito.

X. ATTIVITÀ PREVENTIVA

82. L'ISI è consapevole che per contrastare efficacemente il triste fenomeno degli abusi sui più indifesi, non è sufficiente trattare con determinazione ciascuna segnalazione, assicurando che la giustizia, se lesa, sia debitamente riparata, ma occorre altresì promuovere un orientamento culturale che ponga al centro della comunità il bene del fanciullo e della persona vulnerabile.

83. A tal fine l'ISI responsabilizza le proprie comunità attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela e protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

84. Per rendere più sicuri gli ambienti frequentati dai soggetti deboli, l'ISI effettua una prudente e rigorosa selezione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata, degli operatori pastorali e di tutti coloro (educatori, catechisti, animatori, e così via) che nei propri ambienti, a qualsiasi titolo, si propongono di intrattenere contatti con minori e adulti vulnerabili.

85. In particolare, nella selezione dei candidati alla vita consacrata, l'ISI osserva scrupolosamente la normativa in materia affinché siano ammessi solo coloro che presentano una profonda vocazione, equilibrio personale e spirituale. L'iter di ammissione prevede che ciascun candidato sia sottoposto a una valutazione specialistica sulla personalità effettuata da un esperto individuato dall'ISI, che possa ragionevolmente escludere che egli sia affetto da disturbi psichiatrici o della personalità, deviazioni sessuali o altri disturbi che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali e, conseguentemente, favorire la commissione di delitti o, comunque, di condotte inappropriate. A ciascun candidato è richiesto di presentare attestazioni dell'autorità giudiziaria dello Stato che escludano qualsiasi precedente o pendenza in materia.

86. Tutti coloro che negli ambienti dell'ISI intrattengono, a qualsiasi titolo, contatti con minori o adulti vulnerabili, sono informati delle presenti Linee Guida, le condividono, si impegnano a rispettarle e hanno ricevuto una adeguata formazione in merito. L'osservanza delle presenti Linee Guida costituisce parte essenziale del rapporto fiduciario l'ISI e i propri membri e coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa. Salvo tutto quanto sopra previsto, nei confronti dei membri dell'ISI e di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa, che violano le presenti Linee Guida sono adottati, per la tutela degli soggetti deboli e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti sanzionatori, che nei casi più gravi potranno anche determinare la dimissione dalla vita consacrata (nel caso di membri dell'ISI), dallo stato clericale (membri dell'ISI che siano chierici) ovvero la risoluzione di ogni rapporto (anche nel caso di laici), con divieto di accesso ai propri ambienti, a eccezione delle strutture di culto.

87. Nel caso di chierici o membri di vita consacrata non incardinati nell'ISI che presentino istanza per esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero pastorale nell'ISI, quest'ultima richiederà al Vescovo o Superiore *a quo* di fornire in forma scritta informazioni veritiere e complete in merito alla situazione personale e professionale dell'istante, comprensive di eventuali segnalazioni, elementi di sospetto o allarme inerenti allo stesso.

88. L'ISI, a sua volta, fornirà le medesime informazioni qualora un proprio membro chieda di esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche.

89. Il presente regolamento si applica *ad experimentum* per un triennio dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 2021.

XI. DOCUMENTI E ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Per una più approfondita trattazione della materia, si segnalano i seguenti documenti e atti normativi, che l'ISI condivide e richiama integralmente:

- Codice di Diritto Canonico;
- Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (art. 52) - 28.06.1988;
- Norme sui Delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede - 30.04.2001;
- *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* - 21.05.2010;
- Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici - 03.05.2011;
- Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Sommo Pontefice Francesco, *Come una madre amorevole* - 04.06.2016;
- Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Sommo Pontefice Francesco, *Vos estis lux mundi* - 07.05.2019;
- Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori - 24.06.2019.